

Regolamento per l'erogazione di contributi alle associazioni sportive.

Art. 6, comma 1. Parametri per la determinazione di contributi per l'acquisto di attrezzature sportive.*

a)	particolare pregio e consistenza	% sulla spesa ammissibile fino al 30%
c)	valutazione dell'attività ordinaria e delle manifestazioni organizzate	% sulla spesa ammissibile sulla base dei punteggi assegnati dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione sportiva ed espressi in percentuale (fino al 30%)
e)	utilizzo da parte di scuole cittadine o da parte di altre Associazioni sportive	% sulla spesa ammissibile fino al 10%

Sono ammesse a contributo: 1) le spese per l'acquisto, il miglioramento ed il completamento di attrezzature sportive fisse e mobili che servono a completamento e/o integrazione di impianti sportivi; 2) le attrezzature che servono unicamente all'attività sportiva; 3) le attrezzature che non hanno un utilizzo individuale.

Non possono essere ammesse a contributo le domande di società sportive alle quali sia già stato assegnato un contributo finanziario nei due semestri precedenti, salvo maggiore disponibilità di fondi.

La domanda di liquidazione del contributo assegnato deve essere presentata entro un anno dall'assegnazione del contributo, pena la decadenza per mancato esercizio del beneficio concesso entro il termine previsto.

La liquidazione del contributo viene effettuata solamente per le attrezzature inserite nella relativa domanda ed ammesse a contributo; non possono esserci compensazioni.

Il contributo viene rideterminato sulla base della corrispondenza tra quanto richiesto sulla domanda di assegnazione del contributo e quello effettivamente acquistato.